d) valore nominale dei Titoli *senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre”»;

al comma 5, lettera *b)*, capoverso 2, le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato»;

al comma 6, capoverso, numero 3), le parole: «Eni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Eni S.p.a.”»;

al comma 7, lettera *a)*, le parole: «è sostituto» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito».

All’articolo 22, comma 1, dopo le parole: «possono essere integrate» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e le parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia» sono soppresse.

All’articolo 23, comma 1, le parole: «ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1165):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe CONTE, Ministro dell’economia e finanze Giovanni TRIA (Governo Conte-I) il 25 marzo 2019.

Assegnato alla 6ª commissione (finanze e tesoro) in sede referente il 26 marzo 2019, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 3ª (affari esteri), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 8ª (lavori pubblici), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 2, 3, 10, 11, 16 e 17 aprile 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 17 aprile 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1789):

Assegnato alla VI commissione (finanze), in sede referente, il 18 aprile 2019 con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), IV (difesa), V (bilancio), VII (cultura), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIV (Pol. Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 30 aprile 2019, 7, 8, e 9 maggio 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 13 maggio 2019.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2019.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

19G00049

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2019.

Determinazione della compartecipazione regionale all’IVA per l’anno 2017.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto, con l’aumento della compartecipazione all’accisa sulle benzine e con l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF;

Visto l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l’istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all’I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all’I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a rideterminare per il 2017 la compartecipazione regionale all’I.V.A. nella misura del 63,60 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2015, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Visto l’art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera *a)*, prevede l’abrogazione del comma 12 dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l’art. 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, nel rinviare all’anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all’anno 2019 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2017, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente, prevedendo una riduzione annua dell'1,5 per cento della quota del fondo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 2000, ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato *A)* al medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'art. 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possa essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti i correttivi approvati all'unanimità dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 26 ottobre 2017;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2013, 2014 e 2015, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2018;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2017 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella *A)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2017 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *B)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2017 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *C)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 65.924.719.918 per l'anno 2017 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella *D)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, eroga a ciascuna regione le somme di cui all'allegata tabella *E)*, facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 65.924.719.918.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 888

ANNO 2017

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	6.249.367.570
LOMBARDIA	14.696.327.905
VENETO	6.760.293.246
LIGURIA	2.289.474.334
EMILIA ROMAGNA	6.714.779.511
TOSCANA	5.278.472.281
UMBRIA	1.079.022.502
MARCHE	1.923.079.233
LAZIO	7.595.193.849
ABRUZZO	1.485.514.428
MOLISE	330.497.588
CAMPANIA	5.195.294.373
PUGLIA	3.830.505.096
BASILICATA	538.012.767
CALABRIA	1.958.885.235
TOTALE RSO	65.924.719.918

ANNO 2017

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	484.322.462
LOMBARDIA	2.298.960.621
VENETO	501.511.704
LIGURIA	146.911.893
EMILIA ROMAGNA	797.343.803
TOSCANA	248.975.670
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	879.062.031
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	5.357.088.184

ANNO 2017

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 27,5 %	TOTALE
PIEMONTE	0	1.554.221.043	1.554.221.043
LOMBARDIA	0	3.035.754.506	3.035.754.506
VENETO	0	1.623.933.318	1.623.933.318
LIGURIA	0	604.968.098	604.968.098
EMILIA ROMAGNA	0	1.501.382.263	1.501.382.263
TOSCANA	0	1.355.664.814	1.355.664.814
UMBRIA	138.449.778	372.344.325	510.794.104
MARCHE	60.459.318	584.391.110	644.850.428
LAZIO	0	1.646.923.821	1.646.923.821
ABRUZZO	248.440.826	537.667.290	786.108.116
MOLISE	146.003.765	159.334.001	305.337.766
CAMPANIA	2.229.885.923	2.416.964.976	4.646.850.899
PUGLIA	1.515.177.901	1.591.710.788	3.106.888.689
BASILICATA	287.376.476	268.522.063	555.898.540
CALABRIA	731.294.196	875.515.560	1.606.809.756
TOTALE RSO	**5.357.088.184**	**18.129.297.977**	**23.486.386.161**

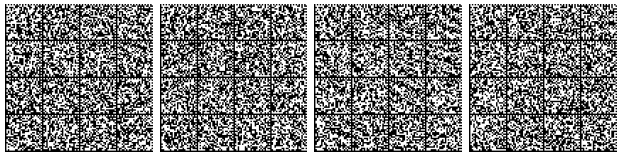

ANNO 2017

SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi da coprire con la compartecipazione IVA (1)	72,5% Spesa storica (2)	72,5% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2 - 3)	Ripartizione 27,5% in base all'allegato A) (6)	Totale fondo perequativo (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	5.581.336.588	4.046.469.026	4.530.791.488	484.322.462	0	1.554.221.043	1.554.221.043	**5.600.690.069**
LOMBARDIA	11.525.347.738	8.355.877.110	10.654.837.731	2.298.960.621	0	3.035.754.506	3.035.754.506	**11.391.631.616**
VENETO	6.068.552.965	4.399.700.900	4.901.212.603	501.511.704	0	1.623.933.318	1.623.933.318	**6.023.634.217**
LIGURIA	2.086.837.239	1.512.956.999	1.659.868.892	146.911.893	0	604.968.098	604.968.098	**2.117.925.097**
EMILIA ROMAGNA	5.614.994.955	4.070.871.342	4.868.215.145	797.343.803	0	1.501.382.263	1.501.382.263	**5.572.253.605**
TOSCANA	4.935.057.564	3.577.916.734	3.826.892.404	248.975.670	0	1.355.664.814	1.355.664.814	**4.933.581.548**
UMBRIA	1.269.987.713	920.741.092	782.291.314	0	138.449.778	372.344.325	510.794.104	**1.293.085.417**
MARCHE	2.006.471.396	1.454.691.762	1.394.232.444	0	60.459.318	584.391.110	644.850.428	**2.039.082.872**
LAZIO	6.382.694.496	4.627.453.510	5.506.515.541	879.062.031	0	1.646.923.821	1.646.923.821	**6.274.377.331**
ABRUZZO	1.828.191.429	1.325.438.786	1.076.997.960	0	248.440.826	537.667.290	786.108.116	**1.863.106.076**
MOLISE	531.882.091	385.614.516	239.610.751	0	146.003.765	159.334.001	305.337.766	**544.948.517**
CAMPANIA	8.270.999.094	5.996.474.343	3.766.588.421	0	2.229.885.923	2.416.964.976	4.646.850.899	**8.413.439.319**
PUGLIA	5.920.405.649	4.292.294.096	2.777.116.195	0	1.515.177.901	1.591.710.788	3.106.888.689	**5.884.004.884**
BASILICATA	934.394.114	677.435.733	390.059.256	0	287.376.476	268.522.063	555.898.540	**945.957.796**
CALABRIA	2.967.566.885	2.151.485.992	1.420.191.796	0	731.294.196	875.515.560	1.606.809.756	**3.027.001.552**
TOTALE RSO	**65.924.719.918**	**47.795.421.941**	**47.795.421.941**	**5.357.088.184**	**5.357.088.184**	**18.129.297.977**	**23.486.386.161**	**65.924.719.918**

ANNO 2017

Decreto leg.vo n. 56/2000 - Applicazione correttivi Conferenza dei Presidenti

TABELLA E

	Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2016 e trasferimenti soppressi	Riequilibrio relativo alle decisioni della Conferenza dei Presidenti	Risultanze degli scostamenti dalla spesa storica e dei riequilibri decisi dalla Conferenza dei Presidenti del 26 ottobre 2017	Colonna 1 Tabella D	Totale da erogare alle Regioni
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) + (4)
PIEMONTE	19.353.482	-23.144.663	-3.791.181	5.581.336.588	5.577.545.407
LOMBARDIA	-133.716.122	140.999.842	7.283.720	11.525.347.738	11.532.631.458
VENETO	-44.918.748	44.918.748	0	6.068.552.965	6.068.552.965
LIGURIA	31.087.857	-31.293.685	-205.828	2.086.837.239	2.086.631.411
EMILIA ROMAGNA	-42.741.349	43.613.181	871.832	5.614.994.955	5.615.866.787
TOSCANA	-1.476.016	2.018.265	542.249	4.935.057.564	4.935.599.813
UMBRIA	23.097.704	-23.340.515	-242.811	1.269.987.713	1.269.744.902
MARCHE	32.611.476	-32.610.348	1.128	2.006.471.396	2.006.472.524
LAZIO	-108.317.166	112.319.845	4.002.679	6.382.694.496	6.386.697.176
ABRUZZO	34.914.647	-35.415.388	-500.741	1.828.191.429	1.827.690.688
MOLISE	13.066.426	-13.284.129	-217.703	531.882.091	531.664.388
CAMPANIA	142.440.225	-145.828.875	-3.388.650	8.270.999.094	8.267.610.444
PUGLIA	-36.400.765	34.247.934	-2.152.831	5.920.405.649	5.918.252.818
BASILICATA	11.563.682	-12.073.594	-509.912	934.394.114	933.884.202
CALABRIA	59.434.667	-61.126.619	-1.691.952	2.967.566.885	2.965.874.933
				65.924.719.918	65.924.719.918

19A03300